



REGIONE  
LAZIO



Camera di Commercio  
Roma

# **BANDO**

**per la concessione di contributi  
a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici  
e giardini zoologici**

***II edizione***

***Approvato con Deliberazione di Giunta n. 180 del 28 novembre 2022***

## Art. 1 – Finalità

1. La Camera di Commercio di Roma, di seguito la “Camera”, in esecuzione della Convenzione con la Regione Lazio e secondo i criteri e le modalità approvati con DGR n. 889 del 25 ottobre 2022, intende sostenere l’attività economica di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui all’art. 26 del D.L. n. 41 del 2021 e all’art. 8 del D.L. n. 73 del 2021, particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione di attività.
2. I criteri e le modalità per l’assegnazione di ulteriori risorse pari a **€ 1.989.563,68** assegnate con il DPCM del 4/4/2022 in attuazione del D.L.27/1/2022 n.4 sono stati stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 28 luglio 2022, come aggiornata con DGR n. n. 889 del 25 ottobre 2022.
3. Il presente Bando è la seconda edizione dell’analogo Bando curato da Unioncamere Lazio per conto della Regione Lazio che si è concluso con l’attribuzione del contributo ai soggetti richiedenti, la cui domanda di contributo è risultata ammissibile per un importo complessivo, anche in tale caso, di € 1.989.563,68 a valere sul Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica” ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41.
4. **I contributi di cui al presente Bando sono concessi a fondo perduto a titolo di ristoro per il danno economico subito dai soggetti beneficiari sulla base dei criteri e modalità individuati con DGR n. 648 del 28 luglio 2022, come aggiornata con DGR n. 889 del 25 ottobre 2022, con particolare riferimento all’Allegato A.**
5. Il presente Bando viene pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma [www.rm.camcom.it](http://www.rm.camcom.it) e della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

## Art. 2 – Soggetti beneficiari. Requisiti

1. I contributi previsti dal presente Bando possono essere concessi **esclusivamente a soggetti costituiti in forma d’impresa**, che esercitano almeno una attività riconducibile ad una delle seguenti definizioni:
  - **Parco tematico, Parco di divertimento** ai sensi dell’art.2 lett. D) del d.m. 18 maggio 2007, con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio;
  - **Giardino zoologico compresi gli acquari**, ai sensi dell’art.2 del d.lgs.21 marzo 2005, n.73, in possesso di licenza di cui all’art.4 del medesimo decreto legislativo;
  - **Parco geologico**, in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall’UNESCO: un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d’interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico.
2. **La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata nel territorio regionale del Lazio e deve corrispondere ad una sede operativa/unità locale dell’impresa in disponibilità della stessa a far data almeno dal 1° gennaio 2019.**
3. Le imprese al momento della presentazione della domanda devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio alla data del 1° gennaio 2019;
  - b) essere attive al momento della presentazione della domanda ed aver dichiarato al competente Registro delle Imprese l’attività svolta;
  - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Il controllo sulla regolarità del diritto annuale si effettua sugli ultimi cinque anni escluso il corrente. La posizione, se irregolare, può essere sanata con le modalità previste dall’art. 6, comma 2;

- d) **aver subito una riduzione di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall'attività riferibile a quelle elencate all'art. 8, comma 2 del D. L. n. 73 del 2021, nell'annualità 2020 rispetto all'annualità 2019;**
- e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e smi e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come da ultimo modificato con L. n. 27 del 2020. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- g) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- h) non avere amministratori o rappresentanti che risultino destinatari di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- i) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- j) possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata e verificabile tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da accertare in sede di erogazione del contributo;
- k) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: disciplina fiscale, disciplina sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; inserimento dei disabili; pari opportunità; contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, tutela dell'ambiente. Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e smi e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e smi.
- l) non avere conferito incarichi, né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Camera di Commercio di Roma nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto richiedente.

### **Art. 3 – Dotazione finanziaria e contributo**

1. Le risorse messe a disposizione delle imprese beneficiarie della presente misura ammontano a complessivi **€ 1.989.563,68** a valere sulle disponibilità previste dal DL 4 del 27/01/2022 e dal DPCM del 4/4/2022 e trasferite dallo Stato alla Regione Lazio, e da questa alla Camera, per la realizzazione dell'intervento.
2. Il contributo viene concesso a fondo perduto a titolo di ristoro per il danno economico subito dai soggetti beneficiari senza obbligo di rendicontazione, nella misura massima della perdita di ricavi subita nell'annualità 2020 rispetto all'annualità 2019 e di quanto stabilito dal Regolamento 1407/2013 e s.m.i.

3. **Ogni impresa può essere ammessa a un solo contributo.**
4. Il contributo, tenuto conto dei vincoli sopra indicati, sarà concesso secondo la seguente procedura:
  - a) alle imprese che hanno subito una perdita netta di ricavi, decurtata dei contributi concessi tramite Determinazione Dirigenziale n. 19 del 2 maggio 2022 di Unioncamere Lazio, maggiore ad € 200.000,00 sarà calcolato un contributo al massimo pari a tale somma;
  - b) alle imprese che hanno subito una perdita di ricavi inferiore ad € 200.000,00 sarà calcolato un contributo pari al massimo alla perdita netta di ricavi, decurtata dei contributi concessi tramite Determinazione Dirigenziale n. 19 del 2 maggio 2022 di Unioncamere Lazio;
  - c) qualora la somma complessiva dei contributi assegnati con le modalità sopra indicate eccedesse la dotazione finanziaria stanziata per la misura, il contributo calcolato sarà proporzionalmente ridotto alle imprese di cui alla lettera b); qualora il tasso medio di aiuto così determinato per le imprese di cui alla lettera b) risultasse inferiore a quello medio di aiuto delle imprese di cui alla lettera a), si procederebbe ad una riduzione di contributo anche per queste ultime imprese, tale da garantire un tasso di aiuto pari per tutte le imprese.
5. Per effetto di quanto disposto dall'art. 10 *bis* del D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020, il contributo in questione non concorre alla formazione di reddito imponibile

#### **Art. 4 – Regime degli aiuti**

1. **Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altre agevolazioni /provvidenze/sovvenzioni/contributi concessi per le medesime finalità di cui alla presente iniziativa, fino alla concorrenza dell'effettiva perdita di fatturato.**
2. Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto in regime de minimis, nel rispetto del "Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis "- GUUE L352 del 24.12.2013 e s.mi. fatti salvi eventuali interventi normativi ulteriori in materia, considerato che il Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021-59655-58547-62495-101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui all' art. 54 del DL 19 maggio 2020, n.34 e s.mi ha terminato la propria validità il 30 giugno 2022.
3. Le imprese beneficiarie devono operare nei settori di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.
4. Se un'impresa svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui ai Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e/o (UE) n. 717/2014, il beneficiario garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
5. L'importo complessivo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario da intendersi come impresa unica ai sensi dell'art.2 par.2 del Regolamento (UE) n.1407/2013 non può superare il massimale di cui all'art.3 par. 2 Regolamento.
6. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

## **Art. 5 – Presentazione della domanda**

1. A pena di esclusione, **la domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 14:00 del 5 dicembre 2022 alle ore 14:00 del 19 gennaio 2023**. Vengono automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
2. La domanda e tutti gli allegati (ivi incluso il modello base) per essere caricati nel sistema, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. I file, in formato .pdf, possono essere caricati nel sistema e inviati senza bisogno di specifica procura a favore di chi compie tali operazioni. La mancata firma digitale della domanda da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente non può essere successivamente sanata e comporta l'inammissibilità della domanda e di conseguenza l'esclusione dell'impresa dal contributo.
3. La domanda deve essere completa di tutte le informazioni richieste e degli allegati previsti.
4. **Non sono ammesse altre modalità di trasmissione delle domande.**
5. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esente ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Tabella/Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972.
6. La Camera è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda.

## **Art. 6 – Istruttoria delle domande e conclusione del procedimento**

1. L'istruttoria formale delle domande presentate viene effettuata dalla Camera con una **procedura di tipo “automatico”, di cui all'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, volta ad accertare i requisiti di ammissibilità e le dichiarazioni rese.**
2. Qualora dall'istruttoria effettuata sia necessario procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni ovvero emergano uno o più motivi ostativi all'accoglimento della domanda di contributo, ne viene data comunicazione al richiedente, alla PEC indicata nella domanda, ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241 del 1990. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo, eventualmente regolarizzando la propria posizione. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate o non venga regolarizzata la posizione, la domanda viene esclusa.
3. Al termine dell'istruttoria, la Camera provvede al calcolo del contributo secondo quanto previsto dall'art. 3 e all'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento, che viene comunicato alle imprese interessate e pubblicato **sul sito della Camera e della Regione Lazio nella sezione Imprese-turismo-contributi.**
4. In sede di concessione, la Camera provvede ad attribuire il codice CUP relativo al contributo concesso e a effettuare le verifiche sul Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e smi, estraendo il relativo COR e procedendo agli adempimenti conseguenti.

## **Art. 7 – Obblighi dei soggetti beneficiari e controlli**

1. Il Soggetto beneficiario, a pena di decadenza del contributo, è obbligato a:
  - a) assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente bando;
  - b) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
  - c) collaborare ed accettare i controlli che la Camera intenda svolgere per assicurare la corretta applicazione dell'intervento.
2. La Camera si riserva la più ampia facoltà di svolgere tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

### **Art. 8 – Liquidazione del contributo**

1. La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione sull'IBAN intestato all'impresa e comunicato in sede di presentazione della domanda.
2. Ai fini della liquidazione del contributo, la Camera provvede all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), eventualmente procedendo all'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 8 bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013.

### **Art. 9 – Revoca e rinuncia**

1. La **rinuncia** al contributo deve essere tempestivamente comunicata via PEC alla Camera all'indirizzo PEC ***promozione@rm.legalmail.camcom.it***.
2. Il contributo è soggetto a **revoca**:
  - a) in caso di mancato rispetto delle regole indicate per il regime di aiuti di cui all'art. 4;
  - b) per inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni, dei vincoli e degli obblighi stabiliti dal presente bando;
  - c) qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda e/o in fasi successive che precedono l'erogazione.
3. In caso di rinuncia o revoca, la Camera non procede alla liquidazione del contributo e provvede ad attribuirlo secondo quanto previsto dall'art. 3 agli altri soggetti beneficiari ovvero, se le somme sono già state erogate, procede ad adottare azioni di recupero delle somme indebitamente percepite. In tale ultimo caso, gli importi dovuti vengono incrementati di un tasso di interesse come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 123/98, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo sino alla data di revoca o rinuncia. È fatto salvo il saggio di interesse legale.

### **Art. 10 – Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il Responsabile del procedimento è il Responsabile della Struttura Organizzativa Sviluppo del territorio e competitività delle imprese della Camera, dott. Emiliano Monfeli.

### **Art. 11 – Informazione e pubblicità. Tutela della privacy**

1. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando che gli elenchi dei beneficiari e tutte le informazioni ed avvisi relativi allo svolgimento del Bando vengono pubblicati nel sito istituzionale della Camera nella pagina dedicata all'iniziativa.
2. I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.
3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. Le modalità di trattamento dei dati personali vengono rese pubbliche in calce al modulo di domanda.